



# EXTREMA RATIO

[www.extremaratioassociazione.it](http://www.extremaratioassociazione.it)

**Diritto allo studio in carcere e funzione rieducativa della pena:  
riflessioni a margine del caso Crisci**

di *Andrea Arghittu e Lorenzo Farneti*

*«La dignità umana si sostanzia nel diritto al “rispetto”, sintesi di riconoscimento e di pari considerazione delle persone; in essa libertà ed eguaglianza si fondono. Entrambe le componenti della dignità potranno subire, per motivi di sicurezza, limitazioni, ma non si potrà mai accettare che il valore della persona, nel suo*

*complesso, possa essere sminuito per effetto della restrizione in carcere. Né potrebbe essere invocato in contrario il disvalore degli atti delittuosi compiuti dal detenuto. Di fronte a questa possibile obiezione, si deve affermare con chiarezza un principio, che potremmo definire intrinseco allo stesso concetto di dignità umana: essa non si acquista per meriti e non si perde per demeriti. Dignità e persona coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona umana. Ciò non è consentito a nessuno e per nessun motivo».*

G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, Roma - Carcere di Rebibbia, 28 maggio 2014.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il percorso penitenziario del detenuto – 3. La disciplina in tema di diritto allo studio e funzione rieducativa della pena – 4. Il Polo Universitario Penitenziario – 5. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza e la conferma della Cassazione – 6. Il ricorso alla Corte EDU – 7. Considerazioni conclusive

## ***1. Introduzione***

La volontà di scrivere questo articolo nasce dall'esigenza di far venire alla luce una profonda ingiustizia e di raccontare la drammatica e controversa vicenda che ha riguardato Mario Crisci. Può lo studio – strumento di rieducazione per eccellenza – contribuire alla pericolosità sociale di una persona? Il quesito potrebbe sembrare banale, ma in questo episodio ha trovato risposte tanto sorprendenti quanto preoccupanti. Per usare le parole di Fabrizio De André, questa è «*una storia sbagliata*». La storia di Mario Crisci è fatta di delitto e rivalsa, di giustizia e di pena, di sviluppo personale e di dignità negata.

Preliminarmente, rivolgiamo un vivo ringraziamento all'Avv. Francesca Cancellaro – coordinatrice del Comitato scientifico di Antigone e redattrice del ricorso rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dal quale trae origine il caso giudiziario in questione (ric. 47120/2021) – per averci fornito la possibilità di svolgere questa riflessione.

## *2. Il percorso penitenziario del detenuto*

Mario Crisci è detenuto dall'11 aprile 2011 presso la casa circondariale di Bologna, dove sta espiando una pena detentiva di 18 anni, 1 mese e 25 giorni. È stato condannato per aver commesso gravi reati, tra cui associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione continuato in concorso, plurimi episodi di estorsione, detenzione e porto d'armi. Già nell'ambito dei procedimenti penali a suo carico, Crisci ha ammesso le proprie responsabilità e – tramite dichiarazioni molto dettagliate – ha offerto un apporto fondamentale per l'accertamento della responsabilità di altri soggetti coinvolti. In ordine alla sua collaborazione, si sono espressi positivamente sia il Tribunale di sorveglianza di Bologna sia la Direzione distrettuale antimafia (DDA) presso la Procura della Repubblica di Venezia. Quest'ultima, in particolare, ha affermato che la collaborazione di Crisci è stata *«assolutamente efficace [...] nel procedimento penale a suo carico e di altre 28 persone verso le quali [...] ha offerto importanti apporti probatori»*. La stessa DDA ha rimarcato l'effettiva presa di distanza dagli ambienti criminali, sottolineando che non risultano *«collegamenti con la criminalità organizzata ulteriori rispetto a quelli di cui il Crisci ha riferito negli interrogatori e comunque risalenti all'anno 2010»*.

In questi anni di privazione di libertà, Crisci non solo ha intrapreso tale percorso di collaborazione con la giustizia, ma ha altresì svolto un lungo e proficuo percorso di studi. Il suo sembra rappresentare uno dei pochi casi fortunati in cui la detenzione riesce a realizzare la funzione risocializzante che gli assegna l'art. 27 della Costituzione. Sin dall'inizio della sua detenzione, Crisci ha aderito all'offerta formativa del Polo Universitario Penitenziario e, dapprima, ha conseguito due lauree magistrali con il massimo della votazione – in Giurisprudenza e in Economia e Diritto – e, successivamente, un master di primo livello in Giurista d'impresa presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica. Per questo, non è errato affermare che *«l'elemento caratterizzante del percorso trattamentale seguito dal detenuto è rappresentato dallo studio nel quale si è particolarmente*

*distinto»*<sup>1</sup>. Inoltre, dopo aver brillantemente superato il test d'ammissione, nel 2019 si è immatricolato alla Scuola di Psicologia.

Alla luce dei traguardi accademici raggiunti e sulla base dell'effettiva presa di distanza dagli ambienti criminali, in questo caso concretizzatasi attraverso l'attività di collaborazione con la giustizia – certificata dalla DDA di Venezia –, a Mario Crisci sono stati concessi svariati benefici penitenziari e misure premiali. In diverse occasioni, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha concesso al detenuto permessi premio *ex art. 30-ter* della legge sull'Ordinamento Penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), consentendogli di trascorrere un breve periodo nell'ambiente esterno per coltivare i propri affetti e gli interessi culturali e di lavoro. A fronte del periodo di detenzione scontato, Crisci ha beneficiato del riconoscimento di 675 giorni di liberazione anticipata, misura premiale *ex art. 54* Ord. Pen. che viene concessa se il detenuto partecipa all'opera di rieducazione e osserva le norme di condotta all'interno dell'istituto penitenziario.

### ***3. La disciplina in tema di diritto allo studio e funzione rieducativa della pena***

Il diritto allo studio è riconosciuto e tutelato sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale. In questo modo si realizza compiutamente la cosiddetta «*tutela multi-livello*» dei diritti fondamentali, concetto riferito all'«*idea che a fronte delle stesse situazioni giuridiche soggettive esistano nei diversi ordinamenti che le contemplano diverse forme di tutela*»<sup>2</sup>. Dunque, punto di partenza della trattazione sarà proprio l'analisi della dimensione multi-livello in cui si estrinseca il diritto allo studio in ambito penitenziario, nonché il rapporto che il suddetto diritto intrattiene con la funzione rieducativa, necessario connotato della pena.

Dal punto di vista costituzionale, il diritto allo studio può essere letto secondo due diverse direttrici: da un lato, quale diritto che la Costituzione riconosce alla generalità dei consociati (dunque, anche ai detenuti); dall'altro, quale elemento che attiene alla funzione rieducativa verso cui deve tendere la pena (dunque, con

---

<sup>1</sup> Ricorso Corte EDU n. 47120/2021.

<sup>2</sup> F. SORRENTINO, Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, in Associazione Italiana Costituzionalisti, 2004.

specifico riferimento ai detenuti). L'art. 33 Cost., sancendo che *«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»* e che *«La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi»*, valorizza il ruolo dello Stato nel diffondere la cultura e nel garantire l'istruzione. L'art. 34 Cost. garantisce a tutti il diritto allo studio (*«La scuola è aperta a tutti»*), senza distinzioni dovute a condizioni personali dello studente, il quale potrebbe anche essere sottoposto a restrizione della libertà personale. Tali disposizioni devono essere lette in rapporto con l'art. 3 Cost., il quale statuisce che *«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale»* e attribuisce alla Repubblica l'alto compito di *«rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»*. Dal combinato disposto delle previsioni costituzionali *testé* richiamate emerge chiaramente come l'istruzione sia un diritto riconosciuto a tutti i consociati, senza eccezioni di sorta, e che rappresenti una delle forme attraverso cui si esprime la personalità dell'individuo e si valorizza il principio supremo della dignità della persona umana.

Tale considerazione assume particolare rilievo in ambito penitenziario e detentivo. Disposizione di importanza fondamentale è l'art. 27, co. 3, Cost., il quale prevede che *«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»*. In sostanza, è prescritto che la pena non debba avere una finalità puramente afflittiva ma debba mirare alla "rieducazione" del reo, intendendosi con ciò *«l'aiuto al soggetto perché si possa predisporre ad un nuovo inserimento nella società, sulla base del recupero del significato della convivenza e della legalità»*<sup>3</sup>. Dunque, non solo sono vietati trattamenti disumani (profilo negativo, divieto), ma *«è giuridicamente necessario che la struttura carceraria fornisca strumenti concreti perché il detenuto eserciti tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, potendosi escludere solo le modalità di esercizio incompatibili con la sicurezza della custodia»*<sup>4</sup>. In quest'ottica, ogni limitazione che non sia strettamente funzionale a tale obiettivo acquisisce un valore puramente afflittivo, eccessivo ed incompatibile con la Costituzione. Ciò, vale

---

<sup>3</sup> G. SILVESTRI, *La dignità dentro le mura del carcere*, 2014.

<sup>4</sup> G. SILVESTRI, *ibidem*.

a maggior ragione se si considera che già da tempo la Corte costituzionale ha valorizzato la finalità rieducativa della pena ben oltre alla fase esecutiva, stabilendo che *«lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»*, in una prospettiva per cui il verbo “tendere” rappresenta solo *«la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione»*<sup>5</sup>.

Con particolare riferimento ai benefici penitenziari, la Consulta ha più volte precisato che il giudice è chiamato a valutare gli elementi del caso concreto e l'utilità che il beneficio stesso potrebbe determinare nello specifico percorso di reinserimento intrapreso dal detenuto, il quale non può veder vanificati i propri sforzi di risocializzazione solo a causa di automatismi legislativi fondati su presunzioni empiricamente infondate o in ragione della tipologia e/o della gravità dei delitti che ha commesso nel corso del suo passato<sup>6</sup>. Se così fosse, ne risulterebbe frustrata l'essenza stessa del principio rieducativo. A tal proposito, la Corte costituzionale ha evidenziato recisamente che *«la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile, ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest'ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell'intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità»*<sup>7</sup>.

Dall'analisi complessiva della disciplina costituzionale si evince che il diritto all'istruzione riconosciuto ai condannati detenuti dev'essere letto congiuntamente alla funzione rieducativa della pena, ed ogni sua indebita restrizione – non finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della custodia – è radicalmente incompatibile con la Costituzione.

Con riferimento al livello legislativo di tutela del diritto allo studio dei condannati, esso compare anzitutto all'art. 15 Ord. Pen.: *«Il trattamento del condannato e*

---

<sup>5</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 313 del 1990.

<sup>6</sup> Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019.

<sup>7</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 149 del 2018.

*dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia». In particolare, l'art. 19 Ord. Pen. prevede che «[sia] agevolato il compimento degli studi universitari». Dal quadro normativo così delineato derivano due conseguenze: in primo luogo, è espressamente sancita l'importanza capitale dello svolgimento di un percorso di studio all'interno del più ampio percorso rieducativo del condannato; in secondo luogo, la disciplina vigente «implica che l'accesso ad un percorso di studio [sia] rimesso alla libera scelta del detenuto, ma che a tale facoltà corrisponda l'obbligatorietà in capo ai pubblici poteri, in particolare all'amministrazione penitenziaria, di assicurare ai detenuti la possibilità di istruirsi»<sup>8</sup>.*

Merita attenzione anche l'art. 44 del Regolamento di esecuzione della legge sull'Ordinamento Penitenziario (d.P.R. 230/2000), il quale prevede che al fine del miglior compimento degli studi universitari «sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto a sostenere gli esami». È questa la base normativa che ha consentito la creazione e lo sviluppo dei Poli Universitari Penitenziari, dei quali tratteremo nel successivo paragrafo.

Esaminando, infine, il livello europeo di tutela del diritto all'istruzione, un posto di rilievo è occupato dalle Nuove regole penitenziarie europee, approvate nel 2006 nell'ambito del Consiglio d'Europa. L'art. 28 si occupa dell'istruzione dei detenuti e prevede che «Ciascun istituto deve cercare di offrire ai detenuti l'accesso ai programmi di istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni». Al quarto paragrafo, la disposizione prevede che «La formazione dev'essere considerata, dal punto di vista del regime penitenziario, alla stessa stregua del lavoro e i detenuti non devono essere penalizzati per la loro partecipazione alle attività di formazione». In aggiunta, l'art. 106 delle Nuove regole penitenziarie europee – emblematicamente rubricato “Formazione dei condannati” – prevede che «I condannati devono essere incoraggiati a partecipare ai programmi di istruzione e formazione». Così, anche a

---

<sup>8</sup> Ricorso Corte EDU n. 47120/2021.

livello europeo è stato stabilito che soggetti ristretti debbano poter accedere agli studi ai fini di compiere un miglior percorso di risocializzazione.

#### **4. Il Polo Universitario Penitenziario**

Il diritto allo studio non può essere limitato in alcun modo dalla sentenza di condanna, né deve essere impedito dall'esecuzione della condanna medesima. Tuttavia, la condizione di privazione della libertà personale – e, in particolare, la detenzione in carcere – rappresenta un forte ostacolo alla piena realizzazione di questo diritto, il quale rischia di rimanere lettera morta.

Per comprendere l'attuale rapporto tra detenzione e istruzione, può essere utile uno sguardo retrospettivo finalizzato a ripercorrere il lungo percorso che si è compiuto – e che si sta tutt'ora compiendo – per rendere attuale ed effettivo il diritto allo studio in carcere. Nel Regolamento Penitenziario del 1891, figlio di un'ideologia "paternalistica", lo studio si atteggiava a "dovere" anziché a "diritto". Il legislatore del tempo, alla luce della forte correlazione tra il dato dell'analfabetismo e quello della criminalità, decise di introdurre l'obbligo scolastico per coloro che scontassero una condanna definitiva e avessero meno di 25 anni. Con l'avvento del fascismo si assistette a una netta involuzione: nel Regolamento del 1931 l'istruzione rappresentava, insieme alla religione e al lavoro, uno dei tre pilastri della detenzione e presto divenne uno strumento di "indottrinamento" e di controllo delle idee, anche dei detenuti. Il cambio di rotta fu segnato dall'avvento della Costituzione nel 1948: in quest'ultima, come esaminato *supra*, l'istruzione si configura come diritto di tutti i consociati e viene valorizzata come mezzo per espletare al meglio la funzione rieducativa della pena. Il primo corso "ufficiale" di studi accademici in carcere nacque a Padova negli anni '60 grazie alla collaborazione tra alcuni professori dell'università patavina e l'Istituto Penitenziario cittadino<sup>9</sup>. Negli anni successivi, anche sulla base di accordi sollecitati dal citato art. 44 reg. esec. Ord. Pen., è stato

---

<sup>9</sup> Cfr. *L'istruzione universitaria nelle strutture penitenziarie*, Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 2015.



possibile il riconoscimento istituzionale e la nascita dei primi Poli Universitari Penitenziari (PUP).

Come riportato nella relazione degli Stati Generali sull'esecuzione penale del 2015, con il termine Polo Universitario Penitenziario si intende «*un sistema di servizi e opportunità offerti dall'Università, con la disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria, ulteriori o sostitutivi rispetto a quelli normalmente fruibili*», al fine precipuo di «*superare gli ostacoli che obiettivamente si frappongono ad un effettivo esercizio del diritto allo studio universitario da parte di chi è in esecuzione penale*». Ad oggi si contano oltre 30 Poli Universitari diffusi su tutto il territorio nazionale, i quali accolgono circa 1000 studenti (un dato in costante crescita<sup>10</sup>). Si tratta di esperienze diversificate quanto a struttura organizzativa, offerta formativa ed effettività dei servizi offerti dagli Atenei. In questo contesto, si colloca il Polo Universitario Penitenziario dell'*Alma Mater Studiorum – Università di Bologna*, presso cui Crisci ha svolto i suoi studi. L'Ateneo bolognese è impegnato con il progetto del Polo Universitario grazie a un accordo sottoscritto tra la Direzione della casa circondariale “Rocco D'Amato” di Bologna e il Provveditorato regionale per l'Amministrazione Penitenziaria. Tale Polo Universitario è stato inaugurato nel maggio del 2015 e a partire dal 2019, sulla base della stipula di un nuovo Protocollo d'intesa, sono state implementate le attività in collaborazione con le strutture d'Ateneo.

## ***5. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza e la conferma della Cassazione***

Nel marzo 2020, in occasione dello scatenarsi dell'emergenza pandemica, Mario Crisci ha presentato al Tribunale di sorveglianza di Bologna un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 cod. pen., anche in forma di detenzione domiciliare, fondata sulla sussistenza di un rischio per la propria salute derivante da un eventuale contagio; infatti, Crisci ha sostenuto

---

<sup>10</sup> Cfr. F. PRINA, *Il diritto dei detenuti agli studi universitari: l'esperienza dei Poli Universitari Penitenziari in Italia*, in *XV rapporto sulla condizione della detenzione*, a cura di Antigone Onlus, 2019.

l'incompatibilità tra il proprio stato di salute – in quanto afflitto da asma bronchiale cronica e ipertensione arteriosa – e la detenzione in carcere.

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo che le condizioni di salute del ricorrente fossero stabili e compatibili con la detenzione. Inoltre, i giudici hanno sostenuto che, anche a non voler considerare l'emergenza pandemica, la sussistenza del concreto pericolo di commissione di nuovi delitti avrebbe imposto il rigetto dell'ordinanza. A tal proposito hanno affermato – in evidente contrasto con il parere espresso dalla DDA pochi mesi prima – che il ricorrente non ha *«mai manifestato una presa di distanza o compiuto una rivalutazione critica delle sue condotte»*. Ciò sarebbe stato sufficiente a motivare il rigetto, ma il Tribunale si è spinto oltre. Infatti, nell'ordinanza si legge che *«la laurea conseguita durante la detenzione e la frequentazione di un master per giurista di impresa, ove si consideri la sua personalità per come emerge dalle relazioni di sintesi, si ritiene possano aver affinato le sue indiscusse capacità e gli strumenti giuridici a sua disposizione per reiterare condotte illecite in ambito finanziario ed economico, che possono essere svolte anche se ristretto in detenzione domiciliare»*. In fin dei conti, il Tribunale di sorveglianza ha messo nero su bianco un chiaro concetto: l'istanza non è stata accolta in quanto il soggetto è stato ritenuto socialmente pericoloso; la pericolosità sociale è stata motivata alla luce degli studi svolti in carcere, perché le conoscenze apprese durante il percorso universitario svolto da Crisci avrebbero *«affinato»* le sue capacità criminali.

Questa motivazione lascia sbigottiti: il Tribunale di sorveglianza considera il legittimo (e lodevole) esercizio di un diritto – nonché fondamentale strumento di rieducazione – quale indice in grado di aumentare la pericolosità sociale del soggetto. Com'era intuibile, avverso tale ordinanza il difensore di Crisci ha presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione, lamentando la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile, ritenendo che *«la valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati – trattandosi di giudizio prognostico – contiene una buona dose di discrezionalità ma è espressa nell'ordinanza con argomentazioni logiche e complete»*.

Il rigetto dell'istanza ha provocato drammatiche ripercussioni sul detenuto. Vedendo vanificati gli sforzi compiuti, Mario Crisci ha deciso di smettere di studiare. L'accostamento tra gli studi effettuati e i delitti commessi ha determinato un grave peggioramento delle condizioni psico-fisiche dell'uomo, il quale ha commesso diversi atti di autolesionismo e ha più volte affermato di volersi togliere la vita.

## **6. Il ricorso alla Corte EDU**

Nel ricorso più volte citato (ric. 47120/2021) vengono prospettate diverse violazioni della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Il ricorrente asserisce che vi sia in primo luogo un *vulnus* all'art. 3 CEDU, il quale stabilisce che «nessuno può essere sottoposto [...] a pene o trattamenti disumani o degradanti». La violazione si riscontra nella misura in cui «la valutazione degli ottimi risultati accademici ottenuti dal ricorrente come elemento di prognosi di pericolosità [...] costituisce un trattamento degradante, in ragione dell'umiliazione e della mortificazione della dignità del ricorrente, il quale è stato privato del "diritto alla speranza" di un futuro oltre la pena». Infatti, la Corte EDU ha più volte affermato che il rispetto della dignità umana impedisce di privare una persona della sua libertà personale senza operare, al contempo, per il suo reinserimento sociale e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà<sup>11</sup>. Vien da sé che nel caso di specie – ove l'istruzione è stata considerata come elemento a danno del condannato ai fini della prognosi di pericolosità – la pena non potrà mai essere ritenuta dignitosa ma, anzi, sarà percepita come umiliante per il soggetto che con fiducia ha aderito al percorso di risocializzazione.

Si prospetta altresì la violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto la negativa valorizzazione del percorso di studi in carcere costituirebbe una «*indebita intrusione nella vita privata del ricorrente perché, da un lato, ha intaccato la sua identità personale e sociale e, dall'altro lato, ha frustrato irrimediabilmente le sue legittime aspettative sulla valorizzazione di tale percorso in funzione del graduale*

---

<sup>11</sup> Cfr. Corte EDU, sentenza Viola c. Italia, 2019.

*reinserimento nella società».* In tale prospettiva, la Corte EDU ha già chiarito che la nozione di «*vita privata*» comprende anche la situazione di privazione della libertà, e che la sua violazione può ben derivare dalla errata motivazione di provvedimenti giurisdizionali<sup>12</sup>. Ne deriva che – essendo stato lo studio il fulcro del percorso rieducativo di Mario Crisci, nonché il mezzo di emancipazione dall’ambiente criminale di provenienza – *«l’argomentazione del Tribunale di sorveglianza si traduce in un’ingerenza ingiustificata nella vita privata del ricorrente».*

È stata lamentata, inoltre, la violazione dell’art. 2 Protocollo addizionale CEDU (*«Diritto all’istruzione»*). Il Tribunale, infatti, *«ha collegato all’esercizio del diritto allo studio da parte del ricorrente un effetto pregiudizievole (la valutazione di accresciuta pericolosità sociale), ed in questo modo ha reso il godimento di tale diritto teorico ed illusorio, anziché pratico ed effettivo».* Abbiamo visto come il diritto allo studio sia tutelato dalle più alte fonti interne ed internazionali: senza dubbio il ricorrente ha avuto la materiale possibilità di studiare, tuttavia il diritto all’istruzione *«non si esaurisce nella mera possibilità di conseguire titoli di studio [...] ma comprende anche gli effetti positivi che devono derivare dall’esercizio concreto di tale diritto».* Infatti, l’istruzione è valore che arricchisce la personalità di ogni individuo e come tale dev’essere garantita anche la facoltà di autodeterminarsi mediante lo studio e di porre le basi per un futuro oltre la detenzione. Solo in questo modo si potrebbe realizzare compiutamente la funzione di “ponte” oltre il carcere che deve svolgere la pena.

Infine, il ricorrente ritiene violato il divieto di discriminazione contenuto all’art. 14 CEDU, il quale non consente di trattare in modo diverso persone poste in situazioni ragionevolmente comparabili, quando non ci siano giustificazioni oggettive e ragionevoli a supporto della disparità trattamentale. La violazione di tale divieto è stata riscontrata per due distinte ragioni. In primo luogo, con riferimento al diritto allo studio, la discriminazione si realizzerebbe *«in ragione delle caratteristiche personali del ricorrente, condannato per gravi delitti di natura economica e finanziaria maturati nel contesto della criminalità organizzata mafiosa»*, come se il Tribunale di sorveglianza volesse affermare che, alla commissione di gravi delitti, possa conseguire una negazione *tout court* dei diritti fondamentali. In secondo luogo,

---

<sup>12</sup> Cfr. Corte EDU, sentenza J. L. c. Italia, 2021.

il divieto di discriminazione risulterebbe violato poiché è stata considerata negativamente la scelta di Crisci di condurre studi giuridici ed economici, i quali sono stati valutati come indice di pericolosità sociale dal Tribunale di sorveglianza senza alcuna razionale giustificazione.

## *7. Considerazioni conclusive*

Il caso è terreno fertile per sviluppare alcune riflessioni.

In primo luogo, appare *ictu oculi* che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza si pone in radicale contrasto con i principi costituzionali e con la disciplina nazionale e sovranazionale, i quali riconoscono lo studio fra gli elementi fondamentali del trattamento penitenziario. Bisogna ribadirlo con forza: l'istruzione è un diritto e non dev'essere degradata o valutata come indice di pericolosità. Qualora questo accada, com'è avvenuto nel caso di Crisci, la conseguenza inevitabile è la profonda umiliazione della persona: il provvedimento ne scalfisce la dignità e ne mette in discussione tutto il percorso penitenziario effettuato.

In secondo luogo, non sono da sottovalutare le perniciose conseguenze che potrebbero derivarne se passasse indenne al vaglio della Corte EDU. Il pericolo è che l'argomento del Tribunale di sorveglianza possa (impropriamente) proiettarsi in avanti e fuoriuscire dal caso Crisci, rischiando di gettare un'ombra su tutto il progetto riguardante il Polo Universitario Penitenziario. Il provvedimento assesta un duro colpo *in primis* alla persona, ma anche a tutti coloro che conducono esperienze di didattica in carcere.

Infine, a chi afferma che lo studio può rendere pericolosi, ammesso e non concesso che una valutazione del tipo possa essere verosimile, è doveroso spingersi a replicare che uno Stato di diritto deve farsi carico del rischio che le conoscenze acquisite dal detenuto possano essere utilizzate liberamente, riconoscendo in questa libertà anche gli scopi illeciti. L'ordinamento non può negare il diritto all'autodeterminazione ad un cittadino solo in forza del fatto che si trovi in regime di detenzione, travalicando le già ferite porzioni di libertà personale a cui costringe la restrizione inframuraria. Formare cittadini consapevoli equivale a fornirgli i mezzi proprio in ragione della

libertà per la quale essi li utilizzino secondo la propria coscienza: è un passaggio inevitabile affinché un ordinamento dia credibilità a sé stesso. Dello studio in carcere non dovremmo aver timore, dovremmo trarne valore.